

Studi di settore 2018

PERIODO D'IMPOSTA 2017

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

YM04U

47.73.10 Farmacie

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore YM04U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2017 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Farmacie" - 47.73.10**

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locali destinate all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro Z – Dati complementari;
- quadro T – Congiuntura economica.

Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore si rinvia alle indicazioni fornite nelle "Istruzioni Parte generale".

Lo studio di settore YM04U è stato approvato con decreto ministeriale del 22 dicembre 2016.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale.

ATTENZIONE

Si fa presente che, nel frontespizio vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall'art. 10, commi 1 e 4, della legge 146 del 1998.

In particolare deve essere indicato:

- nel **primo campo**:
 - il **codice 1**, se l'attività è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l'attività sia cessata il 4 marzo 2017 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2017;
 - il **codice 2**, se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2017, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 4 ottobre 2016 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2017). Lo stesso codice dovrà essere utilizzato anche se l'attività è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2018 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2017 e nuovamente iniziata il 27 gennaio 2018);
 - il **codice 3**, se l'attività, iniziata nel corso del periodo d'imposta, costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un diverso soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da:
 - acquisto o affitto d'azienda;
 - successione o donazione d'azienda;
 - operazioni di trasformazione;
 - operazioni di scissione e fusione d'azienda;
 - il **codice 4**, se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi.

Si precisa, inoltre, che le ipotesi di "inizio/cessazione attività" (codici 1 e 2), e di "mera prosecuzione dell'attività" (codice 3), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente. Il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore;

- nel **secondo campo**, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3, il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 14 novembre 2017, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 10. Nell'ipotesi prevista dal codice 4 occorre, invece, indicare il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta. Se, ad esempio, il periodo d'imposta inizia in data 1° febbraio 2017 e termina in data 31 dicembre 2017, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 11.

Imprese multiattività

Tale prospetto deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X (studio WMXX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y (studio WMXX)	200.000 (36%)
– Ricavi derivanti dall'attività Z (studio WDXX)	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà compilare il modello dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio di settore WMXX, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata. Nel presente prospetto, però, occorrerà indicare al rigo 1, il codice dello studio "WMXX" e i ricavi pari a 300.000; mentre al rigo 2 il codice studio "VDXX" e i ricavi pari a 250.000.

Nel calcolo della verifica della predetta quota del 30% devono essere considerati i ricavi derivanti dalle attività dalle quali derivino aggi o ricavi fissi (indicati nel rigo 5 del prospetto). In tale rigo devono, infatti, essere indicati i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.

Esempio.

– Ricavi derivanti dall'attività X	
(studio WMXX)	100.000 (18%)
– Ricavi derivanti dall'attività Y	
(studio WMXX)	200.000 (36%)
– Ricavi fissi netti	<u>250.000 (46%)</u>
Totale ricavi	550.000

Anche in tal caso il soggetto sarà tenuto alla compilazione del prospetto.

Tale prospetto può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La relativa compilazione, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione delle informazioni richieste nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Di seguito vengono descritte le modalità di compilazione. In particolare, indicare:

- nel **rigo 1**, il codice e i ricavi derivanti dalle attività rientranti nello studio di settore (studio prevalente) riferito al presente modello;
- nel **rigo 2**, i codici degli studi e i relativi ricavi, in ordine decrescente, derivanti dalle altre attività soggette ad altri studi di settore (studi secondari);
- nel **rigo 3**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalle altre attività soggette a studi di settore (altri studi secondari), non rientranti nei rigi 1 e 2;
- nel **rigo 4**, i ricavi derivanti dalle altre attività non soggette a studi di settore (es. parametri);
- nel **rigo 5**, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Si tratta, ad esempio:
 - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
 - dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto;
 - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovisivomagnetici.

L'importo da indicare nel presente prospetto nel campo "Ricavi" è costituito dalla sommatoria dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, degli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all'art. 85, lett. f) del TUIR) nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo) riferiti allo studio di settore indicato nel corrispondente campo.

Pertanto, l'importo da indicare nel campo "Ricavi" corrisponde alla descrizione degli importi previsti nei rigi F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del quadro F degli elementi contabili.

3. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni Quadro A, Personale addetto all'attività" che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data di chiusura del periodo di imposta. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locale, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura. La superficie da indicare è quella effettiva.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, barrando la casella corrispondente, il numero progressivo attribuito alla unità locale di cui si stanno indicando i dati;
- nel **rigo B01**, il Comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio;

- nel **rigo B06**, barrando la relativa casella, se la farmacia attua esclusivamente il servizio notturno. Si precisa che non rientrano nella fattispecie le farmacie che sono aperte di notte unicamente per il servizio di turno;

Dispensario/succursale

- nel **rigo B61**, il numero dei giorni di apertura nel corso del periodo d'imposta. In presenza di più dispensari/succursali, andrà indicata la media dei giorni di apertura, calcolata sommando i giorni di apertura di tutti i dispensari/succursali diviso per il numero degli stessi (a titolo esemplificativo, si consideri la seguente situazione: due dispensari/succursali con un totale di 360 giorni di apertura nell'anno; in tal caso, nel rigo B61 andrà indicato il numero 180);
- nel **rigo B62**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività e alla natura dei servizi offerti alla clientela. In particolare, indicare:

Tipologia di offerta

- nei **righi** da **D01** a **D14**, per ciascuna tipologia di offerta individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate nei righi D01 e da D03 a D14 deve risultare pari a 100.

In particolare, si precisa che:

- il **rigo D01**, comprende i medicinali di produzione industriale, inclusi gli equivalenti/generici, dispensabili con obbligo di prescrizione medica e classificati in Classe A, H, e C;
- il **rigo D02**, comprende esclusivamente i medicinali con ricetta "equivalenti" (c.d. "generici, già compresi nel rigo D01"). Si precisa che i ricavi si riferiscono agli "equivalenti" generici unbranded erogati sia in regime SSN e sia non in regime SSN, con esclusione degli equivalenti branded con brevetto scaduto;
- il **rigo D03**, comprende i medicinali di produzione industriale, compresi gli equivalenti/generici, dispensabili senza presentazione di prescrizione medica, da automedicazione (OTC – Over The Counter – "farmaci da banco") e da Consiglio (SOP – Senza Obbligo di Prescrizione medica). Sono inclusi nel rigo i medicinali tradizionali di origine vegetale;
- il **rigo D04**, comprende i medicinali omeopatici di cui al D.Lgs n. 185/95 e successive modifiche;
- il **rigo D05**, comprende i preparati galenici (magistrali e officinali);
- il **rigo D06**, comprende i dispositivi medici, i diagnostici in vitro, i presidi medico chirurgici, i biocidi per uso umano. I prodotti per uso veterinario vanno indicati al rigo D08;
- il **rigo D07**, comprende i medicinali ad uso veterinario, di produzione industriale, inclusi gli equivalenti/generici, con o senza obbligo di prescrizione del medico veterinario;
- il **rigo D08**, comprende i prodotti per alimentazione animale, i prodotti e strumenti per l'igiene e il benessere degli animali inclusi i presidi medico-chirurgici e i biocidi specifici per animali, da non indicare nel rigo D06;
- il **rigo D09**, comprende i prodotti per particolari regimi alimentari, disciplinati dal D.Lgs 111/92 e gli integratori alimentari, disciplinati dal D.Lgs 169/04 e successive modificazioni e integrazioni.

Per prodotti per particolari regimi alimentari, disciplinati dal D.Lgs 111/92, si intendono alimenti con caratteristiche salutari e sanitarie, in particolare tutti gli alimenti per la prima infanzia, nonché alimenti a fini medici speciali, come i prodotti per la nutrizione enterale, per la nutrizione di pazienti oncologici o portatori di gravi patologie metaboliche.

Gli integratori alimentari disciplinati dal D.Lgs 169/04 e successive modificazioni e integrazioni sono integratori o complementi o supplementi alimentari a base di vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale;

- il **rigo D10**, comprende i prodotti erboristici di derivazione vegetale ad uso alimentare, senza finalità terapeutica (i prodotti con finalità terapeutica devono essere indicati nel rigo D03);
- il **rigo D11**, comprende i prodotti conformi alla Legge n. 713/1986 e successive modifiche;
- il **rigo D12**, comprende articoli, accessori e strumenti di puericultura e per la prima infanzia;
- il **rigo D13**, comprende articoli a valenza salutare, connaturati all'esercizio della farmacia e descritti nella Autorizzazione Comunale al Commercio di cui alla Tabella Speciale per titolari di farmacia, secondo le normative locali;
- il **rigo D14**, comprende le prestazioni di servizi offerti alla clientela;

Tipologia di farmacia

- nei **righi** da **D15** a **D19**, per ciascuna tipologia individuata, barrando la corrispondente casella, la classificazione della farmacia. Al riguardo, si precisa che rientrano nella tipologia delle farmacie indicate nei righi D15, D16 e D18, quelle previste dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475.

Si fa inoltre presente che, come già precisato nella circolare n. 54 dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2001, ai fini della corretta attribuzione al cluster di appartenenza, le farmacie dotate di dispensario (o di succursale) devono fornire l'indicazione barrando sia la casella relativa alla tipologia di appartenenza (rigo D16, "farmacia rurale" ovvero rigo D18, "farmacia rurale sussidiata") sia la casella relativa alla presenza di dispensario o di succursale.

Ad esempio, nell'ipotesi di una farmacia rurale dotata di dispensario, vanno barrate ambedue le caselle corrispondenti ai righi D16 e D17;

Attività di distribuzione di farmaci "per conto", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001

In questa sezione vanno indicati esclusivamente i corrispettivi del servizio di distribuzione di farmaci ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001. Qualora a livello territoriale (come ad esempio accade nella Regione Marche) la normativa locale di attuazione ovvero

gli accordi stipulati con la categoria dei farmacisti in forza della citata disciplina derogatoria prevista dall'art. 8 della legge 405/2001, prevedano modalità di erogazione che comportino l'acquisto e la cessione, sebbene a condizioni diverse e particolari con riferimento a determinate tipologie di farmaci, i relativi ricavi non vanno indicati in questa sezione.

– nel **rigo D20**, l'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti nell'anno per l'attività di distribuzione di farmaci per conto delle Regioni e delle Aziende sanitarie nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001;

Altri elementi specifici

- nel **rigo D21**, l'importo dello sconto, al netto dell'IVA, praticato al SSN, ai sensi dell'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si precisa che in tale rigo va inserito anche l'importo trattenuto dal SSN, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n. 122 del 2010 e dell'art. 15, comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012;
- nel **rigo D22**, l'importo complessivo (costo di acquisto) dei prodotti e dei farmaci resi all'Assinde o distrutti tramite struttura autorizzata, senza tener conto dell'eventuale indennizzo percepito. Si precisa che l'importo indicato al presente rigo non deve essere incluso nel valore dei "Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)" del rigo F36 del Quadro F sezione Ulteriori elementi contabili.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data di chiusura del periodo di imposta.

In particolare, indicare:

- nel **rigo E01**, la dimensione complessiva, espressa in metri lineari, di scaffali, stigliature ed espositori;
- nel **rigo E02**, la capacità totale in litri degli apparecchi frigoriferi destinati alla conservazione, alle appropriate temperature, di medicinali ed di altri prodotti;
- nei **righe da E03 a E06**, per ciascuna tipologia di beni elencata, il numero;
- nel **rigo E07**, barrando la relativa casella, se sono presenti attrezzature per la realizzazione di preparazioni galeniche magistrali.

7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni Quadro F, Elementi contabili", che fa parte integrante delle presenti istruzioni.

8. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richiesti ulteriori dati utili per la costruzione e/o l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

In particolare indicare:

Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata

Le informazioni dei righe da Z901 a Z904 sono richieste al fine di valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla "cassa", di cui all'articolo 66 del TUIR.

In particolare, per tali finalità, gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata indicano:

- nel **rigo Z901**, i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione". Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi derivanti da vendita di beni, consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017 o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con importi incassati nel 2017, che, a norma dell'articolo 109, comma 2, del TUIR, hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che non costituiscono ricavi imponibili nel 2017;
- nel **rigo Z902**, i componenti reddituali positivi, già indicati all'interno delle opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione". Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con importi già incassati nel 2016, che, a norma dell'articolo 109, comma 2, del TUIR, non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che costituiscono ricavi imponibili nel 2017;
- nel **rigo Z903**, i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione". Va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l'acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, che ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, non può essere dedotto nel 2017;
- nel **rigo Z904**, i componenti reddituali negativi, già indicati all'interno delle opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione". Va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l'acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017

con pagamento anticipato nel 2016, che non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, può essere dedotto nel 2017.

9. QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA

Nel quadro T è prevista l'indicazione di ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione di crisi economica. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "Istruzioni quadro T" che fa parte integrante delle presenti istruzioni.